

Nuovo statuto della Croce Rossa svizzera

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **La Croix-Rouge suisse**

Band (Jahr): **72 (1963)**

Heft 5

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-683676>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

NUOVO STATUTO DELLA CROCE ROSSA SVIZZERA

PROTEZIONE DEI CIVILI E PERSONALE AUSILIARIO

Nel dicembre del 1962 una assemblea straordinaria dei delegati della Croce Rossa svizzera ha votato la parziale revisione dello statuto che regge le attività dell'Istituzione, statuto datante dal 1949 e che già nel 1958 venne sottoposto a revisione.

Una delle principali ragioni che hanno motivato il provvedimento, ci informa il dott. Hans Haug segretario generale della Croce Rossa svizzera, risiede nella necessità di dare alla Croce Rossa la possibilità di partecipare in maniera adeguata ai provvedimenti di protezione della popolazione civile in caso di guerra.

Il tenore del vecchio statuto avrebbe reso molto difficile tale partecipazione e persino impossibile in determinate circostanze.

Infatti l'art. 8 precisava che: « *Fin dall'immediato inizio del servizio attivo, la Croce Rossa svizzera mette le formazioni Croce Rossa e tutte le risorse di personale e di materiale a disposizione del Servizio sanitario dell'esercito* ».

L'articolo modificato suona ora così: « *Durante il servizio attivo le formazioni della Croce Rossa sono esclusivamente a disposizione del servizio sanitario dell'esercito. La Croce Rossa tiene a disposizione del servizio sanitario dell'esercito il materiale destinato a scopi militari, materiale preparato conformemente all'accordo intervenuto con il medico in capo dell'esercito. La Croce Rossa svizzera costituirà nuove formazioni su richiesta del comando dell'esercito. Allorchè in periodo di servizio attivo, le formazioni Croce Rossa non fossero di servizio, il personale e il materiale potranno essere impiegati, con il consenso del Comando dell'esercito, per l'aiuto alla popolazione o per la partecipazione ad opere di soccorso all'estero o in Svizzera a favore di cittadini stranieri* ».

Con il primo di gennaio del 1963 la Croce Rossa svizzera poteva partire da basi sicure per adattare lo statuto ai bisogni della protezione dei civili. Infatti nel 1959 il popolo aveva votato l'articolo costituzionale sulla protezione dei civili e nel marzo del 1962 le Camere votavano la legge federale sulla protezione dei civili, entrata in vigore appunto il primo gennaio del 1963. Tale adattamento, come risulta dall'articolo otto ritoccato, conferisce alla Croce Rossa svizzera il diritto e l'obbligo di sostenere, sia in tempo di pace, sia in periodo di servizio attivo e gli organismi della protezione civile (in modo particolare il servizio sanitario inerente) e gli ospedali civili. Per far ciò metterà a disposizione personale e materiale, compreso il servizio di trasfusione del sangue.

Tale diritto e tale dovere dovevano essere imposti alla Croce Rossa in più del compito che le compete di appoggiare il servizio sanitario dell'esercito, compito che rimane vitale oggi come lo fu ieri e che la Croce Rossa svizzera è tenuta ad assumere in primo luogo, in qualità di società nazionale della Croce Rossa riconosciuta dal decreto federale del 13 giugno 1951.

Protezione della popolazione civile in previsione di una guerra

Il capitolo del nuovo statuto dedicato ai compiti in tempo di pace precisa che la Croce Rossa collabora...

... « *all'informazione della popolazione sui pericoli possibili e le possibilità di protezione, istruisce il personale che tiene a disposizione del servizio di protezione civile e degli ospedali civili, si occupa di preparare il materiale.* »

La formazione del personale avviene conformemente all'art. 61 della legge federale sulla protezione civile. Secondo tale articolo il personale istruito sarebbe sottoposto all'obbligo di servizio nel quadro della protezione civile ed a quello di incorporazione in un organismo di protezione.

Ma la Croce Rossa potrà agire anche di sua iniziativa e formare del personale che terrà infine a disposizione degli ospedali civili. A tale scopo la Croce Rossa ha iniziato da qualche anno la formazione di ausiliarie d'ospedale.

In periodo di servizio attivo

Diverse modifiche riguardano il capitolo dedicato ai « *Compiti della Croce Rossa svizzera* » in periodo di servizio attivo dell'esercito. Si precisa che la Croce Rossa svizzera dovrà occuparsi del trasporto dei feriti e degli ammalati, delle cure agli stessi, del servizio di trasfusione del sangue.

Tutto questo a titolo di « *provvedimenti completanti* » quelli del servizio sanitario militare e in collaborazione con la protezione dei civili e gli ospedali civili.

In virtù di tali disposizioni, alla Croce Rossa svizzera non spetteranno altri obblighi se non quello di mettere a disposizione del Servizio sanitario dell'esercito, le formazioni del Servizio militare della Croce Rossa e le riserve di materiale costituite a scopi militari, secondo gli accordi con il medico in capo dell'esercito.

Tali riserve, di materiale e personale, possono ugualmente essere poste in opera per aiuto alla popolazione civile, se le autorità militari non pongono restrizioni specifiche.

Il nuovo statuto stipula infine che la Croce Rossa è tenuta a svolgere i compiti previsti per il tempo di pace, anche in periodo di servizio attivo dell'esercito, purché tali compiti non intralcino l'apporto necessario al buon funzionamento del servizio sanitario dell'esercito e della protezione dei civili.

Il prezioso apporto dei collaboratori volontari

Il secondo fattore, motivante la revisione dello statuto, è legato al reclutamento intensivo di membri e collaboratori al quale si sono applicate tutte le sezioni durante il 1963, per commemorare il Centenario della Croce Rossa.

La campagna venne lanciata dopo constatazione dell'importanza vitale, per la Croce Rossa svizzera e le sezioni, di poter contare su numerosi collaboratori volontari disposti a mettere le loro competenze, tempo e forze al servizio della Croce Rossa.

Tali considerazioni han dato l'avvio al desiderio di fissare nello statuto le basi giuridiche che permettano alle sezioni di accettare i collaboratori volontari quali membri. Resta sottinteso che i volontari non avranno da versare contributi in denaro. Offriranno invece il loro lavoro o prestazioni diverse.

Tali membri dovranno, evidentemente, dichiarare per iscritto il desiderio di adesione alla Croce Rossa e quello di collaborare alle attività delle sezioni in veste di ausiliarie d'ospedale, di assistenti volontari, di donatori di sangue, di responsabili di un gruppo di Croce Rossa della gioventù, di membri di un Comitato o di una commissione e via dicendo.

Il parere delle sezioni

Soltanto una minoranza delle sezioni ha manifestato interesse per tale nuova categoria di membri, perciò si è rinunciato ad introdurre nello statuto una clausola obbligatoria. Secondo la clausola nuova le sezioni non sono dunque obbligate, ma unicamente autorizzate « ad accettare in qualità di membri individuali ogni persona fisica che si metta per un lungo periodo di tempo a disposizione di una sezione per collaborare nelle attività Croce Rossa o quale donatore di sangue ».

Le sezioni hanno ampia libertà di precisare tale forma di associazione nei loro statuti regionali, ma osserveranno a tale proposito le linee direttrici stabilite dal Consiglio di direzione della Croce Rossa svizzera.

I SETTE PRINCIPI DELLA CROCE ROSSA

Il Consiglio dei delegati della Croce Rossa internazionale riunito a Praga nell'autunno del 1961 ha riconosciuto validi i sette principi seguenti:

Umanità. *Nata dal desiderio di soccorrere, senza discriminazione alcuna, i feriti sui campi di battaglia, la Croce Rossa si sforza, con attività nazionali e internazionali di prevenire a alleviare in ogni circostanza la sofferenza di ognuno. Protegge la vita e la salute e intende far rispettare la persona umana. Favorisce la mutua comprensione, l'amicizia, la cooperazione e la pace durevole tra i popoli.*

Imparzialità. *Non fa distinzione di nazionalità, razza, religione, condizione sociale e credo politico. Soccorre gli individui considerando la loro sofferenza e interviene dando la precedenza ai bisogni più gravi e urgenti.*

Neutralità. *Per garantirsi la fiducia di ognuno si astiene dal partecipare alle ostilità, alle controversie d'ordine politico, razziale, religioso e filosofico.*

Indipendenza. *La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle attività umanitarie e sottoposte alle leggi reggenti i rispettivi paesi, devono ciononostante conservare una autonomia che permetta loro di agire secondo i principi della Croce Rossa.*

Carattere benevolo. *La Croce Rossa è una istituzione di soccorso volontario e disinteressato.*

Unità. *Non potrà esistere se non una sola Società Croce Rossa in ogni paese. Dovrà essere aperta a tutti e estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio del paese.*

Universalità. *La Croce Rossa è istituzione universale, in seno alla quale tutte le società hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.*